Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Berna, 20 febbraio 2008

Destinatari:
associazioni centrali svizzere dell'economia
altre organizzazioni

Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici: avvio dell'indagine conoscitiva

Gentili Signore e Signori,

ci permettiamo di sottoporre alla vostra attenzione gli avamprogetti di revisione parziale di 2 ordinanze del Consiglio federale e di 5 ordinanze del Dipartimento federale dell'interno, con la preghiera di farci pervenire le vostre osservazioni ed eventuali proposte all'Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, **entro il 5 maggio 2008.**

Le modifiche interessano le ordinanze seguenti:

- ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui prodotti chimici, OPChim);
- ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc);
- ordinanza del DFI concernente la classificazione e la caratterizzazione delle sostanze;
- ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi;
- ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive (OADAP);
- ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale (OALPar) ;
- ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti (OLAFum).

La revisione parziale delle ordinanze **sui prodotti chimici, sui biocidi** e di quella **concernente la classificazione e la caratterizzazione delle sostanze** è giustificata dalla necessità di adeguare le disposizioni vigenti all'evoluzione del diritto comunitario. La presente revisione non prende tuttavia in considerazione i nuovi obblighi fondamentali introdotti dal regolamento REACH («Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals» ovvero «registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche»). I punti principali della revisione sono i seguenti:

- la concretizzazione dell'obbligo di valutazione delle sostanze nell'ambito del controllo autonomo;
- l'adeguamento dei requisiti relativi alla notifica delle nuove sostanze;

- la possibilità di accettare prodotti classificati ed etichettati secondo il sistema GHS ("Globally Harmonised System").
- l'adeguamento dei requisiti relativi alla scheda dei dati di sicurezza.

Queste modifiche permettono di migliorare sensibilmente la gestione dei rischi legati alle sostanze pericolose e non si ripercuotono sulle risorse umane e finanziarie della Confederazione e dei Cantoni. Esse consentono inoltre di evitare ostacoli tecnici al commercio di prodotti chimici e incrementano la certezza giuridica.

La revisione parziale dell'ordinanza del DFI **sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi** nonché delle ordinanze del DFI concernenti **l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive**, **l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale** e **l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti** ha come oggetto l'introduzione di una nuova disposizione volta a permettere all'UFSP di rifiutare il riconoscimento dell'esperienza professionale di un richiedente che, sebbene soddisfi le condizioni formali, non può dimostrare di disporre delle competenze e delle conoscenze richieste.

In allegato trovate gli avamprogetti di revisione e le relative spiegazioni. Potete scaricare degli esemplari supplementari della documentazione relativa all'indagine conoscitiva da Internet all'indirizzo: http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html.

Olivier Depallens (tel. : 031 322 96 33, e-mail : olivier.depallens@bag.admin.ch) è a vostra disposizione per eventuali domande inerenti alle ordinanze del Consiglio federale, mentre Cécilia Courvoisier (tel. : 031 323 35 80, e-mail : cecilia.courvoisier@bag.admin.ch) lo è per quanto riguarda le ordinanze del DFI.

Vi ringraziamo sin d'ora della vostra preziosa collaborazione.

Distinti saluti

Pascal Couchepin
Consigliere federale

Allegati :
- Avamprogetti di revisione e spiegazioni relative alle revisioni parziali OPChim, OBioc, ordinanza del DFI concernente la classificazione e la caratterizzazione delle sostanze, ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi, OADAP, OALPar e OLAFum.
- Elenco dei destinatari